

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Premesso che con nota acquisita n. 0057184 del 23.04.2026, integrata con successiva pec prot. n. del 25.08.2026, il dipendente di questo Ente mtr. 998470*****titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 01.03.2024 con la qualifica di Istruttore di Vigilanza, ha chiesto la proroga dell'assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 presso il Comune di Sessa Aurunca (CE) Settore Polizia Municipale, per ricongiunzione del proprio nucleo familiare e assistere la figlia minore;

Visto l'art. 42 bis *“Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche del D.Lgs 151/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità”* il quale prevede che: *“il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato...”*;

Considerato che il citato articolo 42-bis rappresenta uno strumento per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per il sostegno alla genitorialità, in particolare nei primi anni di vita dei bambini ed ha come obiettivo principale quello di tutelare la genitorialità e favorire la crescita armoniosa del bambino, garantendo la presenza di entrambi i genitori durante i primi anni di vita, promuovendo un migliore equilibrio tra vita professionale e vita familiare;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 413 della Legge 24/12/2012, n. 228, la quale ha disposto che *“A decorrere dal 1/1/2012, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 30, comma 2 sexies, del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato”*.

- l'art. 56 del DPR n. 3/1957 *“Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*; il quale dispone che *“l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, con esclusione di quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene”*.

- la disposizione del successivo art. 57, comma 3 del medesimo T.U., secondo cui alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente di destinazione il quale ultimo è altresì tenuto a versare all'amministrazione cui il personale appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge;

- la disciplina di cui all'art. 70, comma 12, del D.Lgs n. 165/2001 che dispone: *“in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non*

economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale”;

- la disciplina di cui all'art. 14 del CNL 22/01/2004, riferito al personale dipendente di categoria del Comparto Regioni ed enti locali, a tenore del quale: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodo predeterminati e per una parte del tempo lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”;*

Vista la sentenza Cons. Stato, Sez. III, n. 4649/2022; TAR Campania Napoli, Sez. IV, n. 1403/2020, che riconosce il trasferimento ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 come diritto soggettivo, in presenza dei requisiti di legge e della compatibilità organizzativa dell'ente di destinazione;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2025 del 27/08/2025 con la quale è stata disposta l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs n. 151/2001 presso il Comune di Sessa Aurunca (CE) Settore Polizia Municipale del dipendente matr. 998470 con decorrenza dal 1/9/2025 per anni uno e precisamente fino al 31/8/2026; nonché approvato lo schema di Convenzione disciplinante l'assegnazione medesima;

Letta la nota acquisita al prot. n. 115362 del 27.08.2026 con la quale il Comune di Sessa Aurunca (CE) ha manifestato parere favorevole alla prosecuzione e rinnovo della Convenzione, permanendo l'interesse dell'Ente alla continuità dell'attuale assetto e conseguentemente del rapporto attualmente intercorrente tra i due Enti;

Richiamata la nota protocollo n. 0114696 del 25.08.2026 con la quale è stato chiesto al Comandante della Polizia Municipale di esprimersi in merito alla compatibilità della proroga dell'assegnazione alle attuali esigenze organizzative e di servizio del settore;

- la nota acquisita al prot. 0114901 del 26.08.2026 con cui il Comandante nel premettere che per la mancanza di un numero congruo di personale a disposizione non può esprimere formalmente parere positivo, ha evidenziato che trattasi di istituto di legge, ex art. 42-bis D.Lgs. n. 151/2001, riconosciuto come diritto soggettivo del richiedente (*cfr.* sentenza Consiglio di Stato n. 1403/2022), fatti salvi casi di motivate e limitate esigenze eccezionali;

Considerato che l'Assessore alla Polizia Municipale, con nota prot. n. 116126/2026 del 31.08.2026, ha rappresentato che, nonostante la reale carenza di organico della Polizia Municipale, l'Amministrazione non può respingere l'istanza del dipendente ***** matr. 998470, in quanto secondo il Consiglio di Stato, l'assegnazione temporanea (art. 42-bis D.Lgs. 151/2001) è un diritto legato alla tutela della genitorialità e la mancanza di personale non costituisce un motivo eccezionale sufficiente a negare tale diritto.

Dato atto che sotto il profilo tecnico la richiesta è regolare in quanto rispetta le previsioni normative e che dal punto vista finanziario la spesa sarà rimborsata dal Comune di Sessa Aurunca (CE);

Ritenuto di riservare alla Giunta Comunale ogni determinazione in ordine all'opportunità di adottare l'atto autorizzativo di proroga dell'assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 presso il Comune di Sessa Aurunca (CE) Settore Polizia Municipale del dipendente matr. 998470, dal 01.09.2026, per un ulteriore anno, in continuità con il periodo in essere e fino al 31.08.2027;

PROPONE DI DELIBERARE

per le premesse esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di prendere atto della nota nota acquisita n. 0057184 del 23.04.2026, integrata con successiva pec prot. n. del 25.08.2026, inoltrata dal dipendente di questo Ente mtr. 998470 *****titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 01.03.2024 con il profilo professionale di Istruttore di Vigilanza, con la quale ha chiesto la proroga dell'assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 presso il Comune di Sessa Aurunca (CE) Settore Polizia Municipale;

2) di prendere atto della nota nota acquisita al prot. n. 115362 del 27.08.2026 con la quale il Comune di Sessa Aurunca (CE) ha manifestato parere favorevole alla prosecuzione e rinnovo della Convenzione, permanendo l'interesse dell'Ente alla continuità dell'attuale assetto e conseguentemente del rapporto attualmente intercorrente tra i due Enti;

3) di demandare alla Giunta Comunale la valutazione di merito circa l'opportunità di adottare il provvedimento con il quale si autorizza l'assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 presso il Comune di Sessa Aurunca (CE) Settore Polizia Municipale del suddetto Istruttore di Vigilanza matr. 998470 dal 01.09.2026, per un ulteriore anno, in continuità con il periodo in essere e fino al 31.08.2027

3) di proseguire e rinnovare la Convenzione disciplinante l'istituto, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2025 del 27/08/2025, permanendo l'interesse dell'Ente alla continuità dell'attuale assetto e conseguentemente del rapporto attualmente intercorrente tra le due Amministrazioni;

4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di *"Appendice di proroga della Convenzione ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001"* volto a estendere per ulteriori 12 (dodici) mesi, dal 01.09.2026 al 31.08.2027, l'assegnazione temporanea del dipendente *****matr. 998470, allegato sub "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale

5) di demandare al Settore Affari Istituzionali - Servizio Personale, l'adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento;

6) di trasmettere copia del presente atto all'interessato e al Comune di Sessa Aurunca; nonché al Servizio Trattamento Economico per quanto di competenza ed al Settore Polizia Municipale;

7) di dichiarare, stante l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Dirigente

Dott. Andrea Euterpio